



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 08/27-1 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 223

del 21 giugno 2021

Prot. Gen. n. 48367

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO:**

- della nota n.44879 datata 09 giugno 2021, con cui la soc. Fandango s.p.a., chiede l'istituzione della disciplina viaria di interdizione veicolare della carreggiata di via Marchi compresa tra via Flores e la rotatoria dell'Interporto (direzione di marcia mare-monte), al fine di consentire lo svolgimento delle riprese cinematografiche del film "La mia ombra è tua";
- del nulla-osta prot. n.47803 datato 17 giugno 2021, con cui il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia autorizza la chiusura del tratto di strada sopra citato per un giorno compreso nel periodo 24 – 28 giugno 2021;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento delle riprese cinematografiche di che trattasi;

- **VISTI:**

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 del 25 settembre 2021 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale";

ORDINA:

1. dalle ore **08:00** fino alle ore **20:00** del giorno **24 giugno 2021**, in caso di condizioni meteo avverse, il presente Provvedimento ordinatorio avrà validità per un solo giorno compreso tra il 25 e il 28 giugno 2021, in:

VIA MARCHI, carreggiata con galleria, compreso tra via Flores e rotatoria Interporto (direzione di marcia mare-monte):

- l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei veicoli addetti alle riprese cinematografiche;
- l'istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare ad esclusione dei veicoli addetti alle riprese cinematografiche.

2. il presente provvedimento, in caso di rinvio, sospensione o annullamento delle riprese cinematografiche, per cui lo stesso è stato emanato, perderà automaticamente la sua efficacia, subito dopo che ne sia data comunicazione al Comando di P.L. da parte dell'organizzazione.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. FANDANGO s.p.a.:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali (transennamento dell'intera area interdetta, nonché presidio della medesima con personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento (movieri);
 - per il posizionamento della segnaletica di indicazione relativa a strade alternative per raggiungere: **INTERPORTO - AUTOSTRADA A12 - S.S. AURELIA, da collocare su via Marchi all'intersezione con via Flores**;
 - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione della segnaletica;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimate le riprese cinematografiche;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla società C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'istallazione della segnaletica stradale e la verifica circa il ripristino della segnaletica permanente.
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI